



Ministero dell'Interno

DI CONCERTO CON

Ministero dell'economia e delle Finanze

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina l'assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 128 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTO il comma 52, del predetto articolo 1, il quale prevede che *"Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare....b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione."*;

VISTO il comma 53 del citato articolo 1, il quale dispone che *"L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:*



Ministero dell'Interno

DI CONCERTO CON

Ministero dell'economia e delle Finanze

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.";

VISTO il successivo comma 54 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale prevede che *"Fermo restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio."*;

VISTO, altresì, il comma 55 del richiamato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che *"Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati."*;

VISTO il comunicato del 18 dicembre 2020 del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, dove sono state date indicazioni operative agli enti locali e contenente, tra l'altro, indicazioni puntuali con riferimento all'inammissibilità per mancato invio/invio parziale dei dati riferiti al rendiconto 2019 alla BDAP-Bilanci armonizzati;



Ministero dell'Interno

DI CONCERTO CON

Ministero dell'economia e delle Finanze

VISTE le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 10 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – anno 161° - n. 313 del 18 dicembre 2020, con il quale è stata approvata la modalità di compilazione della certificazione che gli enti locali devono inviare al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati"), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, per richiedere il contributo;

VISTE le istanze presentate al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2021, al fine dell'assegnazione del contributo dell'anno 2021;

RITENUTO che in assenza di indicazione di un CUP valido, ai sensi del comma 52 del citato articolo 1, la richiesta risulta inammissibile al contributo;

VISTI i commi 54 e 55 del ripetuto articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in base ai quali le richieste di contributo, ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53 dello stesso articolo 1, sono ordinate, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, in base alla maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio, desunti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche e che non sono considerate le richieste di contributo degli enti che, alla data di presentazione, non abbiano trasmesso alla banca dati stessa l'ultimo rendiconto della gestione approvato;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);



Ministero dell'Interno

DI CONCERTO CON

Ministero dell'economia e delle Finanze

CONSIDERATO l'ultimo periodo del richiamato comma 55 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che dispone, per gli enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, che le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati;

RITENUTO opportuno equiparare ai suddetti enti locali gli enti dissestati che rientrano nel termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche di cui al citato comma 52 e comma 55 del richiamato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'entità delle richieste ammissibili al contributo, contrassegnate con il "SI" nell'apposita colonna dell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, è pari ad euro 1.043.076.982,20;

VALUTATO, pertanto, che l'ammontare del contributo da attribuire alle richieste ammissibili e considerate, presentate da ciascun ente, deve essere determinato in base ai criteri di priorità dettati dal comma 53 del citato articolo 1, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio, ai sensi di quanto previsto dai commi 54 e 55 del richiamato articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

RITENUTO, ai sensi del citato comma 55, di utilizzare le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione, trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione degli enti dissestati che rientrano nel termine di cui all'articolo 264, comma 2, del T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali le informazioni di che trattasi sono ricavate, laddove non disponibili nella richiamata banca dati, dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso alla citata banca dati;

RITENUTO, ai sensi del citato comma 55, di utilizzare, per gli enti di nuova istituzione e per quelli derivanti da fusione di preesistenti enti, le



Ministero dell'Interno

DI CONCERTO CON

Ministero dell'economia e delle Finanze

informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione degli enti che hanno concorso alla loro formazione;

CONSIDERATO che lo stanziamento di bilancio disponibile per l'esercizio finanziario 2021 è pari ad euro 128.000.000,00 (centoventottomilioni/00);

CONSIDERATO che, dall'applicazione dei suddetti criteri alle richieste ammissibili per le priorità di cui al richiamato comma 53, tenuto conto di quanto disposto ai successivi commi 54 e 55 dell'articolo 1, discende la formazione della graduatoria per l'attribuzione del contributo, fino a concorrenza dell'ammontare disponibile, pari ad euro 128.000.000,00 per l'anno 2021, come riportata nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che nella suddetta graduatoria le richieste classificate dal n. 1 al n. 1118, in relazione al fondo di euro 128.000.000,00, ammontano ad euro 127.947.021,07 e che, pertanto, le risorse residuali di euro 52.978,93 non sono attribuibili a copertura della richiesta classificata alla posizione n. 1119;

RITENUTO di dover procedere all'attribuzione di risorse alle richieste classificate dal n. 1 al n. 1118, dell'allegato 2, che ammontano ad euro 127.947.021,07, con una quota residuale di euro 52.978,93, non assegnabile;

VISTO il comma 56 del citato articolo 1, che disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto;

CONSIDERATO che, riguardo l'affidamento della progettazione, ai sensi del comma 57 del citato articolo 1, è previsto un controllo attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni»: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA' PROGETTUALE_anno 2021» in base alle informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG);



Ministero dell'Interno

DI CONCERTO CON

Ministero dell'economia e delle Finanze

CONSIDERATO che al fine dell'attuazione di quanto previsto al comma 56 dell'articolo 1, occorre individuare un termine certo per l'affidamento della progettazione e che lo stesso termine, stante il combinato disposto dei commi 56 e 57 del richiamato articolo 1, può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul CIG, secondo le modalità di cui alla Delibera dell'ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



Ministero dell'Interno

DI CONCERTO CON

Ministero dell'economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

Determinazione delle richieste ammissibili e considerate ai fini del contributo

1. Le richieste ritenute ammissibili e considerate ai fini dell'attribuzione del contributo per l'anno 2021, tenendo conto di quanto previsto dai commi 52 e 55 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Enti locali assegnatari del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche, sono assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili, pari ad euro 128.000.000,00 per l'anno 2021, agli enti locali che hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili e considerate, di cui all'allegato 1, relative alla priorità indicate alla lettera a) del comma 53 del citato articolo 1, riportate nella graduatoria di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, dalla posizione numero 1 al numero 1118, per un totale complessivo di euro 127.947.021,07.
2. Non si procede ad assegnazione della quota residuale ad esaurimento del fondo di euro 52.978,93.

Articolo 3

Monitoraggio delle attività di progettazione

1. Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla



Ministero dell'Interno

DI CONCERTO CON

Ministero dell'economia e delle Finanze

data di emanazione del presente decreto. In caso di inosservanza del termine, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con le medesime modalità il Ministero dell'interno provvederà, altresì, a recuperare le quote del contributo non utilizzate per la realizzazione dell'attività progettuale finanziata.

2. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al comma 1 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni»: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA' PROGETTUALE_anno 2021».
3. Il controllo sull'affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è effettuato tramite il sistema di cui al comma 2. Tramite il medesimo sistema sono verificate anche le informazioni sull'avanzamento delle attività di progettazione. In sede di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento.
Ai fini del presente contributo non sono ammessi SMART CIG.
4. Con successivo provvedimento sono individuate le modalità per lo svolgimento dei controlli a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 4

Erogazione del contributo

1. Il Ministero dell'interno provvederà ad erogare il contributo assegnato agli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 2, entro il 15 maggio 2021, al fine di garantire la corretta imputazione dell'entrata relativa al contributo di cui al presente decreto. Con apposito comunicato pubblicato sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza



Ministero dell'Interno

DI CONCERTO CON

Ministero dell'economia e delle Finanze

Locale sarà data notizia dell'avvenuto pagamento del contributo in esame.

2. Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle rispettive regioni e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2021

Il Ragioniere Generale dello Stato
Mazzotta

Il Capo Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali
Sgaraglia